

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Registro seduta del 12.04.2007

OGGETTO: Costituzione Società a Responsabilità Limitata per la gestione del servizio rifiuti urbani in Vallescrivia. Approvazione dello Statuto e dei patti sociali.

L'anno duemilasette addi dodici del mese di aprile alle ore 21.00 ,in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| BAFFETTI Marco Angelo | PRESIDENTE | P |
| SORDINI Mara | | P |
| SOBRERO Maria Paola | | P |
| BAGNASCO Daniela | | P |
| CARANCI Filippo Pinuccio | | P |
| GUDERZO Ivan Daniele | | P |
| MAZZARELLO Aldo | | P |
| LORENZI Isidoro | | P |
| MANGRONI Paolo | | P |
| LAZZARI Valeria | | P |
| TORRE Paola | | P |
| BORIS Roberta | | P |
| BANCHERO Gian Paolo | | P |
| TEDESCO Vincenzo | | A |
| ROBERTAZZO Leonardo | | P |
| SETTI Sergio | | A |
| CAMBONI Michele | | A |

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Marco Baffetti
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore Lorenzi che tratteggia le motivazioni che stanno alla base della scelta in discussione.

- Non ripetere l'esperienza ATO acqua, laddove l'attività è passata in toto all'ex AMGA;
- Gestione in proprio da parte dei Comuni della Valle Scrivia dell'attività di raccolta e trasporto RSU;
- Unificare il servizio in valle, ma con l'intesa che ogni Comune ne contratterà le modalità direttamente con il Socio privato gestore del servizio.

Illustra, poi, gli strumenti tecnici in approvazione precisando che ogni Comune manterrà le proprie tariffe.

Ci saranno ovviamente da affrontare e risolvere, in seguito, altri problemi: proprietà di beni e mezzi comunali, eventuale trasferimento di personale attualmente in carico al Comune, gestione isole ecologiche, ecc....

Sentito il Consigliere Robertazzo che si dichiara dubbioso sul fatto che si possa ottenere una riduzione dei costi di gestione e dei costi per gli utenti, un utile di impresa.

Dichiara che la forma della cooperativa avrebbe consentito un vero abbattimento dei costi.

Sentito l'Assessore Lorenzi che replica dicendo che nella cooperativa, che peraltro non può avere scopo di lucro per statuto, non ci sarebbe il socio esperto nella gestione del servizio.

Sentito il Sindaco che, fatte proprie tutte le considerazioni espresse dall'Assessore Lorenzi, precisa quanto segue.

La S.r.l. viene costituita subito in quanto ciò è legalmente possibile oggi e potrebbe non esserlo più domani e la si fa con l'auspicio grazie alla creazione di un Sub Ambito di poter avere un maggior peso contrattuale nelle sedute dell'ATO.

La S.r.l. si teorizza comporti inoltre economie di scala che solo il piano industriale e l'interesse del socio privato potrà dimostrare. Precisa, poi, che i Comuni hanno scelto di costituire prima la S.r.l. e di realizzare in seguito il piano industriale, in quanto, quest'ultimo ha un costo. Sarà incaricato dal Consiglio di Amministrazione un professionista per la sua redazione.

E' il piano che darà risposte concrete. E subito dopo lo stesso avrà una verifica sul campo: l'interesse di soci privati a rilevare il 40% del capitale.

In caso di insuccesso della iniziativa, la S.r.l. potrà eventualmente anche essere soppressa o utilizzata per altri scopi. Lo Statuto prevede inoltre la fuoriuscita dei soci.

Conclude dicendo che innegabilmente l'operazione ha molti margini di incertezza. Occorre comunque pensare che è difficile pensare ad un futuro nel quale sarà ancora possibile all'interno dell'ATO Rifiuti mantenere l'attuale servizio in economia, che funziona bene, ma si correrebbe il rischio di ripercorrere la strada dell'ATO acqua che seppur non gestita nella sua fase costitutiva e realizzativa dalla attuale amministrazione tante perplessità ha sollevato in questi primi anni di vita. Inoltre va considerato che l'autonomia della valle (leggasi vita tecnica della discarica della Birra) non supera il prossimo decennio al termine del quale la gestione diventerà in ogni caso più onerosa. Pur con tutte le incertezze del caso, non partecipare a questo processo ed alle evoluzioni normative di una materia così complessa che comporterà notevoli mutamenti nella gestione del ciclo dei rifiuti (si pensi a titolo di esempio alla raccolta differenziata della frazione umida) potrebbe oggi rivelarsi un errore strategico e porre il Comune in una difficile posizione di isolamento sia nei confronti della Valle che dell'intera provincia.

Sentito il Consigliere Banchemo che dice come l'operazione sia da fare, ma con attenta valutazione del piano industriale.

PREMESSO che:

- l'art. 21 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 “ Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e smi , attribuisce ai comuni in via esclusiva la gestione dei rifiuti urbani e quelli speciali assimilati;

RICHIAMATA la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 recante norme in materia di “ Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

RICHIAMATO l'art. 113 e 113 bis del D. Lg. N. 267/2000;

RITENUTO opportuno superare l'attuale fase del servizio di gestione dei rifiuti della Valle Scrivia, che risulta frammentata per ogni singolo Comune, e prevedere una forma associata di tale servizio al fine di renderlo piu' efficace ed efficiente;

RITENUTO che la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata possa costituire la forma maggiormente efficace di cooperazione, in funzione di un piu' ampio progetto di sviluppo dei territori, in quanto presuppone, piu' delle altre forme associative, un'integrazione stabile e duratura, e nel contempo consente una gestione del servizio improntato a criteri di massima flessibilita';

CONSIDERATO che con deliberazione giuntales questa Amministrazione ha approvato apposito atto di indirizzo per la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata per la gestione del servizio dei rifiuti urbani nel territorio della Valle Scrivia;

DATO ATTO che con la predetta deliberazione si era stabilito di affidare ad un professionista il compito di redigere apposito studio di fattibilita' con l'indicazione degli eventuali vantaggi per addivenire a tale formula societaria e di demandare ad apposita Conferenza dei Sindaci l'attuazione dell'indirizzo teste' espresso;

RILEVATO:

- a) che in data 6.11.2006, il Dott. Giancarlo Icardi, a cio' appositamente incaricato dalla Comunita' Montana Alta Valle Scrivia, ha redatto apposito studio di fattibilita' con il quale, oltre a delineare il percorso idoneo alla costituzione della societa', si individuavano i vantaggi della costituzione di detta societa' nella “ *razionalizzazione del servizio su tutto il territorio della valle che comportera' una riduzione del costo di raccolta, un controllo efficace sull'espletamento del servizio ed infine una partecipazione agli utili che la societa' conseguira' a remunerazione della quota sociale posseduta*”. Inoltre la quota sociale di ciascun Ente socio aumentera' di valore a seguito del sovrapprezzo pagato dal socio industriale che comportera' un aumento del patrimonio netto a vantaggio di tutti i soci”
- b) Che la Conferenza dei Sindaci, nelle varie sedute (ed in particolare in quelle del 20 dicembre 2006 e del 19 febbraio 2006) ha convenuto sugli schemi di adozione dello statuto e dei patti parasociali della costituenda societa', predisposti dagli uffici della Comunita' Montana, con la consulenza del Dott. Icardi ;

DATO ATTO che:

- la formula societaria prescelta e' quella della societa' di capitale mista, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 nelle quali il socio privato deve essere scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;

- che con successivi atti – secondo quanto indicato nello studio di fattibilita' - si procedera':
 - a) all'eventuale individuazione delle attrezzature, degli impianti e delle aree attrezzate da destinare all'attivita' in questione, b) alla approvazione di apposito contratto di servizio, necessario per predisporre, da parte della societa' stessa, il disciplinare di gara per la scelta del socio privato;
- che il predetto contratto di servizio dovra' essere strutturato con i seguenti elementi necessari: forme e modalita' di gestione dei servizi affidati, definizione dei livelli qualitativi del servizio, forme di verifica del rispetto dei livelli del servizio, elementi per la definizione del quadro tariffario, profili di responsabilita', ecc.

DATO ATTO altresì che a seguito della costituzione di tale societa' e della scelta del socio privato attraverso la gara con procedura ad evidenza pubblica, legittimamente si procedera' all'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in tal senso appare la giurisprudenza amministrativa maggioritaria: TAR Liguria, Sez. II, 28.4.2005 n. 527 e da ultimo TAR Catanzaro, Sez. II, 15.2.2007 n. 76);

RICHIAMATO a tal riguardo l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);

DATO ATTO infine che l'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti non appare contrastare con l'assetto normativo di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. Ambientale) e successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs 8 novembre 2006 n. 284: a tal riguardo l'ANCI, intervenuto sull'argomento in piu' occasioni (pareri del 18.4.2006 e del 29.11.2006 su Anci Risponde) , ha ritenuto che nelle more di attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 199 e seguenti del predetto decreto legislativo, i Comuni possano legittimamente procedere alla costituzione di una societa' di capitale per l'espletamento di detto servizio, purché:

- a) nell'atto di affidamento del servizio sia prevista una durata dello stesso fino all'attuazione delle disposizioni del decreto n. 152/2006;
- b) della questione sia investita la Regione affinché sia posta in condizione di valutare la compatibilita' dell'operazione con la futura previsione legislativa regionale degli ambiti territoriali ottimali (ex art. 200 TU Ambientale)

APPURATO a tal fine che il Presidente della Comunita' Montana (secondo quanto riferito dallo stesso nelle Conferenze dei Sindaci citate in premessa) ha interessato, in via informale, della questione il competente dipartimento regionale e l'Assessorato di riferimento, i quali non hanno frapposto limitazioni legislative e/o organizzative all'avvio del procedimento di costituzione della societa' in questione;

VISTI :

- a) la relazione sulla fattibilita' della societa' per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani predisposta dal Dott. Icardi Giancarlo in data 6.11.2006;
- b) la proposta di statuto elaborata dagli uffici della Comunita' Montana, (avvalendosi della consulenza del Dott. Icardi e della supervisione del Notaio D'Arco con studio in Genova, incaricato per il rogito del relativo atto), approvata dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 16 febbraio 2007;
- c) la proposta di schema di patti parasociali elaborata dal Dott. Icardi, approvata dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 16 febbraio 2007;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, procedere alla costituzione della società di capitali per la gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, e' stato acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

UDITI gli interventi dei Consiglieri allegati alla presente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000

Con voti favorevoli n. 13 e n. 1 astenuto: Robertazzo

DELIBERA

- 1) di approvare la costituzione di una Società a responsabilita' limitatata, a capitale prevalentemente pubblico, denominata " SCRIVIA AMBIENTE – s.r.l. " ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 202 del d.lgs. n. 152/2006;
- 2) di approvare gli schemi di patti parasociali e di statuto della suindicata Società, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Sindaco pro tempore Dr. Marco Baffetti, di procedere in nome e per conto del Comune di Casella, alla stipula degli atti necessari alla costituzione della società, autorizzandolo altresì ad apportare tutte le correzioni ed integrazioni formali eventualmente richieste in sede di stipula;
- 4) di dare atto che la Società dara' inizio alle attivita' sociali avviando le operazioni di cui allo studio di fattibilita' allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto altresì che sara' a breve sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione, apposito contratto di servizio per regolare i rapporti tra comune e società ;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

**STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UNA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
TRA I SEGUENTI ENTI LOCALI DELLA VALLE SCRIVIA:**

COMUNE DI BUSALLA

COMUNE DI CASELLA

COMUNE DI DAVAGNA

COMUNE DI CROCEFIESCHI

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE

COMUNE DI MONTOGGIO

COMUNE DI RONCO SCRIVIA

COMUNE DI SAVIGNONE

COMUNE DI VALBREVENNA

COMUNE DI VOBBLIA

COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE SCRIVIA

**AVENTE PER OGGETTO L'ATTIVITA' DELLA RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO
DEGLI ENTI SOCI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI.**

La Comunità Montana Alta Valle Scrivia ha richiesto la stesura di un piano di fattibilità per la costituzione tra gli Enti locali della valle di una società per l'esercizio della raccolta dei rifiuti sul territorio degli Enti soci.

Il piano dovrebbe porre in evidenza le procedure da seguire ed i vantaggi che dovrebbero conseguire gli Enti soci dalla citata costituzione.

A tal fine la Comunità Montana ha messo a disposizione dello scrivente parte della documentazione richiesta concernente i contratti attualmente in essere per la raccolta rifiuti di quasi tutti gli Enti interessati, fornendo una breve descrizione delle attrezzature utilizzate.

Lo scopo della costituenda società dovrebbe essere quello di svolgere sul territorio degli Enti soci il servizio della raccolta rifiuti e servizi connessi, utilizzando per quanto possibile le risorse ed attrezzature di proprietà dei singoli Enti soci ed attribuendo la gestione della società, con relative responsabilità finanziarie, ad un socio industriale da individuare attraverso bando di gara ad evidenza pubblica.

Le procedure ed i comportamenti da porre in atto per una corretta realizzazione dell'iniziativa possono così riassumersi:

1) Individuazione delle attrezzature, degli impianti e delle aree attrezzate, attualmente destinate all'esercizio dell'attività in questione, di proprietà di ciascun Ente socio; verifica del possibile impiego da parte della costituenda società e determinazione del prezzo al quale la costituenda società dovrà procederne all'acquisto, nonché determinazione degli eventuali canoni di locazione e dei patti locatizi da praticarsi per la locazione delle aree attrezzate tra gli Enti soci e la costituenda società.

2) Individuazione del personale dipendente degli Enti soci addetti alla raccolta rifiuti ed esame delle condizioni alle quali parte di detto personale potrà passare alle dipendenze della costituenda società.

3) Assemblea dei rappresentanti degli Enti soci per approvazione preliminare di quanto stabilito ai precedenti punti 1 e 2, nonché esame ed approvazione di:

a) patti parasociali;

b) bozza bando di gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio industriale;

c) entità delle quote di partecipazione di ciascun socio;

d) entità del capitale sociale;

e) sede, amministrazione e patti sociali della costituenda società;

f) entità del capitale sociale da riservare al socio industriale (inferiore al 50%).

4) Deliberazione da parte del Consiglio di ciascun Ente, che intende partecipare alla costituzione della società, intesa ad approvare lo statuto, la quota di partecipazione ed i patti parasociali.

5) Costituzione della società come da statuto approvato.

6) Affidamento alla società, mediante contratto d'appalto ad esecuzione differita e condizionata, dell'incarico per la raccolta rifiuti e servizi connessi. Tale affidamento sarà possibile alla scadenza dei contratti in corso e lo stesso dovrà essere sottoposto alla condizione che il bando di gara ad evidenza pubblica, per la scelta del socio industriale, si risolva positivamente con l'effettiva individuazione del socio privato.

7) Iscrizione della società all'Albo Regionale dei Gestori Ambientali ed individuazione del preposto all'autotrasporto per conto terzi.

8) Deliberazione di aumento del capitale sociale riservando una quota di minoranza alla sottoscrizione da parte del socio industriale risultante vincitore del bando di gara ad evidenza pubblica. Il bando di gara dovrà prevedere tra l'altro il sovrapprezzo minimo che il socio privato sarà tenuto ad offrire e gli eventuali automezzi ed attrezzature da conferire.

9) Proclamazione vincitore bando di gara da parte del C.D.A. e/o assemblea della costituenda società.

10) Conferimento dei beni in natura e del capitale sociale da parte del vincitore del bando di gara ad evidenza pubblica.

I vantaggi che gli Enti soci possono conseguire dalla costituzione della società sono una razionalizzazione del servizio su tutto il territorio della valle che comporterà una riduzione del costo di raccolta, un controllo efficace sull'espletamento del servizio in quanto lo stesso sarà effettuato da una società partecipata ed infine una partecipazione agli utili che la società conseguirà a remunerazione della quota sociale posseduta.

Inoltre la quota sociale di ciascun Ente socio aumenterà di valore a seguito del sovrapprezzo pagato dal socio industriale che comporterà un aumento del patrimonio netto a vantaggio di tutti i soci.

L'entità del sovrapprezzo minimo da inserire nel bando di gara ad evidenza pubblica sarà commisurata al fatturato ipotizzabile per la società in relazione ai contratti d'appalto alla stessa affidati.

Ipotizzando un fatturato annuo di € 1.200.000,00 indicativamente potrebbe essere determinato un sovrapprezzo di € 250.000,00.

In ogni caso l'entità del sovrapprezzo potrà essere definita e giustificata solo successivamente all'esame e determinazione degli obblighi imposti con il bando di gara stessi ed in relazione all'ammontare dei corrispettivi fissati nei contratti d'appalto per la raccolta rifiuti e servizi connessi stipulati tra gli Enti soci e la società. Si consiglia, prima di assumere ogni e qualsiasi iniziativa volta alla costituzione della società in esame, di effettuare un'accurata indagine presso gli Uffici Regionali competenti per accertare se, quanto si vuole porre in essere, non contrasti in alcun modo con le disposizioni normative in materia e con gli indirizzi e le politiche che la Regione intende perseguire sul territorio.

Il costo da sostenersi per la costituzione della società (notaio ed iscrizione Registro Imprese) e la consulenza alla stessa (commercialista) sino al momento dell'ingresso del socio privato (esclusi eventuali compensi agli amministratori) è di circa € 20.000,00.

Il costo presumibile per il bando di gara, posto a carico dell'aggiudicatario comprese le perizie relative ai beni da conferire è contenibile entro i 30.000,00 Euro.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono rispettosi ossequi.

Ovada 06/11/2006

STATUTO DELLA SOCIETÀ DENOMINATA “SCRIVIA AMBIENTE – S.r.l.”

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto sociale e durata della Società

Art. 1

Riferimenti generali, denominazione della Società e situazione rispetto ad altri soggetti

1. È costituita una Società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale: “Scrivia Ambiente – S.r.l.”.
2. La società, a capitale prevalentemente pubblico, si configura come modulo gestionale per servizi pubblici locali, con riferimento a quanto previsto dall’art. 113, comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 202 del D.lgs n. 152/2006.
3. Possono fare parte della Società Enti Locali ed altre Amministrazioni Pubbliche. Possono altresì fare parte della società soggetti privati, a condizione che non vengano superati i limiti stabiliti nel successivo articolo 5, comma 3.
4. La denominazione sociale è riportata in tutti i documenti amministrativi, contabili e fiscali della Società, con correlata indicazione del capitale sociale e, quando necessario, della sede sociale.

Art. 2

Sede della Società, sedi secondarie e succursali, domicilio dei soci

1. La società ha sede legale in Busalla.
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell’ambito dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è tenuto a provvedere alla formalizzazione delle necessarie comunicazioni in merito all’ufficio del Registro delle imprese. La decisione del Consiglio di Amministrazione è sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, con propria deliberazione, istituire o sopprimere nell’ambito del territorio della Valle Scrivia ove opera la sede principale sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza della Società.
4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto le seguenti attività, finalizzate al perseguimento di interessi pubblici, secondo le modalità generali di svolgimento anch’esse di seguito specificate:
 - spazzamento, raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti da imballaggi;
 - pulizia delle strade;
 - servizio rifiuti domestici ingombranti;
 - sgombero neve;
 - studio, predisposizione, realizzazione e gestione di discariche per rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi;
 - raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento;
 - realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere;
 - realizzazione e/o gestione di impianti di selezione e trasformazione dei rifiuti con particolare riferimento alla lavorazione e trasformazione FORSU;
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ospedalieri;
 - incenerimento dei rifiuti urbani speciali, e di rifiuti ospedalieri;
 - raccolta siringhe;
 - bonifica di aree da rifiuti di qualunque natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno ai proprietari;
 - bonifica di terreni contaminati;
 - gestione e cura del verde pubblico;
 - pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali;
 - fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell’igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro;

- fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale;
- organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse;
- gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali;

Quanto sopra con espressa esclusione di quanto riservato per legge a categorie e/o classi professionali.

2. La società ha inoltre per oggetto:

- la manutenzione stradale;
- la gestione di parcheggi pubblici;
- l'attività di autotrasporto, nazionale ed internazionale, di cose e persone sia per conto proprio sia per conto terzi, il noleggio di propri automezzi con o senza autista della Società e l'attività di facchinaggio, carico, scarico, pesatura, confezionamento e movimentazione, sia manuali che con l'ausilio di mezzi meccanici;
- la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che abbiano attinenza con il settore dell'igiene ambientale;
- la realizzazione, manutenzione e gestione di giardini, parchi ed aree verdi per arredo pubblico e privato.

La società può inoltre svolgere altri servizi pubblici locali, sia a rilevanza economica, che privi di rilevanza economica, quali il servizio di gestione dei cimiteri comunali e di aree cimiteriali esterne, la gestione dei parcheggi pubblici, attività di pulizia.

3. La società può inoltre svolgere qualsiasi attività connessa, strumentale ed affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa. Nell'esercizio di tali attività la società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la società può porre in essere operazioni immobiliari e mobiliari, commerciali ed industriali, finanziarie, e comunque ogni atto funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale.

4. Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società alle quali partecipa o dalle quali è partecipata, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ed in particolare fideiussioni, restando comunque precisato che sono escluse le attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali, le attività di cui agli articoli 106 e 113 del D.Lgs. n. 385/93, nonché quelle di cui al D. Lgs. n. 58/98.

Art. 4

Durata della Società

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.
2. La società è sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

Titolo II

Capitale sociale e quote

Art. 5

Capitale sociale e quota maggioritaria pubblica

1. Il capitale sociale è fissato in euro 30.000,00 (trentamila) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. La Società può raccogliere presso i propri soci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, fondi e risorse necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
3. Il capitale sociale della Società deve appartenere per almeno il 51% (cinquantuno per cento) ai soci pubblici: Comunità Montana Alta Valle Scrivia e Comuni in essa ricompresi. Il residuo 49% (quarantanove per cento) può essere detenuto liberamente da altri soci pubblici e/o da qualsiasi socio privato.
4. Deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idonee a far venire meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote effettuato in divieto della previsione di cui al precedente comma 3.

Art. 6
Conferimenti

1. Possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, secondo quanto disposto dall'art. 2464 del Codice Civile.
3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 7
Responsabilità dei soci inerenti le quote di capitale

1. La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.
2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8
Aumento del capitale sociale e diritti di opzione

1. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci:
 - a) mediante nuovi conferimenti, per i quali spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da essi possedute;
 - b) mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
2. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.
3. In relazione all'aumento di capitale i soci possono esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
4. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.
5. Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile, il rimborso della quota da parte della società dovrà essere effettuato tenendo conto del valore di mercato della stessa al momento del recesso ed in proporzione al patrimonio sociale.
6. L'aumento di capitale è in ogni caso sottoposto alla condizione che la sua esecuzione non comporti il superamento da parte dei soci privati, dei limiti fissati dal precedente articolo 5, comma 3.

Art. 9
Caratteristiche delle quote

1. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
2. Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

Art. 10
Trasferimento di quote

1. Le quote, nei limiti di cui all'art. 5 del presente statuto sociale, sono liberamente trasferibili tra soci, intendendosi per trasferimento qualsiasi atto, a titolo oneroso e/o gratuito, di trasferimento della proprietà delle quote ovvero di costituzione di diritti reali o di garanzia su di esse.
2. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà in ogni caso il consenso dei soci non cedenti, oppure l'esperimento della seguente procedura.
3. Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere o trasferire la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all'indirizzo risultante dal libro soci indicando le generalità del cessionario, il corrispettivo richiesto, le condizioni e i termini della cessione.
4. Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute comunicando per iscritto, al domicilio del socio cedente risultante dal libro soci, l'intenzione all'acquisto e l'accettazione o la contestazione

del prezzo richiesto.

5. Ove taluno dei soci non potesse o non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci.

6. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci:

- se vi è accettazione del prezzo richiesto, il contratto si intende concluso nel momento in cui il socio viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci;
- in caso di contestazione del prezzo richiesto, il valore della quota sarà determinato dall'Organo Arbitrale, con i criteri di cui all'art. 8, all'uopo nominato in ossequio a quanto stabilito dall'art. 42 del presente statuto.

7. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione con accettazione del prezzo ovvero dalla decisione definitiva sul valore della quota, le parti dovranno ripetere il contratto nelle forme richieste dalla legge con contestuale pagamento del prezzo convenuto.

8. E' facoltà del cedente rinunciare al richiesto trasferimento, sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora il valore stabilito dall'Organo Arbitrale sia diverso dal prezzo richiesto, accollandosi, in tal caso, integralmente le spese di procedura che, a tali soli fini, verranno quindi liquidate dall'Organo Arbitrale.

9. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo il trasferimento non avrà efficacia verso la società e gli amministratori dovranno rifiutare l'iscrizione nel libro soci del nominativo del socio a favore del quale è avvenuto il trasferimento della quota.

10. Fatto salvo il patto di stabilità di cui al presente articolo, il trasferimento, a qualunque titolo, delle quote della società, ovvero la costituzione di diritti reali o di garanzia su di esse, è subordinato altresì alla prestazione, da parte dell'organo di amministrazione, del gradimento nei confronti del soggetto giuridico cessionario o a favore del quale è costituito il diritto reale o di garanzia.

11. Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale sociale.

12. Il consenso potrà essere negato in modo motivato nel caso in cui:

- il cessionario delle quote o il beneficiario del diritto reale o di garanzia si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con la Società;

- il cessionario o il beneficiario del diritto reale o di garanzia rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale o la titolarità da parte sua del diritto reale o di garanzia possa risultare pregiudizievole per la società stessa.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di intestazione delle quote a società fiduciaria, subordinatamente alla conferma di tale tipo di intestazione da parte della società fiduciaria e dell'impegno di quest'ultima a non trasferire le quote a terzi in violazione delle disposizioni del presente articolo.

14. Le quote di proprietà di Soci Privati acquisite nell'ambito o in esito ad una procedura di gara indetta dai Soci Pubblici non sono trasferibili a terzi senza il preventivo consenso scritto della società, deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto, prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto da parte del socio cedente o dalla sottoscrizione del capitale sociale.

Art. 11

Vincoli sulle quote

1. La quota può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

2. Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

3. La quota può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dall'art. 2470, comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 del Codice Civile.

Art. 12

Possibile emissione e gestione di titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. La decisione di emettere titoli di debito è di competenza dell'assemblea dei soci, la quale

stabilisce le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli.

3. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

4. La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

Titolo III

Recesso ed esclusione del socio

Art. 13

Esercizio del diritto di recesso da parte del socio

1. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di almeno sei mesi dall'ingresso in società, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima.

2. Nella comunicazione di formalizzazione dell'esercizio del diritto di recesso il socio recedente deve precisare le sue generalità e la quota di partecipazione per la quale esercita il diritto.

3. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno aderito:

- a) al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) alla sua fusione o scissione;
- c) alla revoca dello stato di liquidazione;
- d) al trasferimento della sede all'estero;
- e) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- f) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma.

4. Il diritto di recesso può inoltre essere esercitato dal socio nei seguenti casi:

- a) sussistendo proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- b) verificandosi aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
- c) determinandosi modifiche dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- d) determinandosi l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- e) in ogni altro caso previsto dalla legge.

5. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 14

Esclusione del socio per giusta causa

1. L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati come giusta causa:

- a) il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- b) condanna del socio con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- c) dichiarazione di fallimento, interdizione o inabilitazione riguardante il socio.

Titolo IV

Assemblea dei soci: competenze, funzionamento e decisioni

Art. 15

Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è competente a decidere in merito ai seguenti elementi:

- a) approvazione del bilancio;
- b) distribuzione degli utili;
- c) copertura delle perdite;
- d) nomina e revoca degli amministratori;
- e) designazione del Presidente;
- f) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, del Collegio sindacale e determinazione del compenso dei suoi componenti;

- g) nomina e revoca dei liquidatori;
- h) modificazioni dello statuto;
- i) emissione di titoli di debito;
- l) autorizzazione preventiva al Consiglio di amministrazione per gli atti previsti dallo statuto;
- n) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 16

Funzionamento dell'assemblea

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'assemblea presso la sede della Società, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. La convocazione può essere inviata anche mediante telefax o posta elettronica, purché tali strumenti consentano il recapito della stessa in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
3. Nella convocazione devono essere indicati il luogo (anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale), il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.
5. L'assemblea dei soci è validamente costituita anche qualora non siano rispettate le formalità previste ai precedenti commi, a condizione che sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori, il Revisore ed il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
6. Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino l'otto per cento del capitale sociale.

Art. 17

Partecipazione dei soci ai lavori dell'assemblea

1. I soci hanno diritto di intervenire ai lavori dell'assemblea.
2. Ciascun socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante formalizzazione di specifica delega, la regolarità della quale è verificata dal Presidente dell'assemblea stessa.
3. Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

Art. 18

Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dai soci intervenuti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.
4. Nel verbale possono essere riportate sinteticamente, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Art. 19

Deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale nelle seguenti materie:

- a) determinazione del compenso degli amministratori;
- b) modificazione dello statuto sociale;

- c) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- d) emissione di titoli di debito;
- e) acquisto o vendita di partecipazioni sociali;
- f) acquisto o vendita di azienda o di rami d'azienda;
- g) acquisto o vendita di immobili;
- h) conclusione di contratti di importo superiore ad € 200.000,00 (Euro duecentomila/00).

Art. 20

Forme particolari per l'adozione delle decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
2. I soci possono formalizzare la consultazione scritta o il consenso espresso anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche con firma digitale.
3. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguardi la modificazione dell'atto costitutivo o quando sia richiesta la decisione assembleare, da un amministratore o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, o comunque nei casi in cui la legge non lo consente.

Art. 21

Invalidità delle decisioni dei soci

1. L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale nel termine di tre mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci.
2. La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni.
3. Qualora possano recare danno, le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società possono essere impugnate.

Titolo V

Amministrazione della Società

Art. 22

1. La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione (d'ora in poi anche Consiglio di Amministrazione) composto da 7 (sette) membri, anche non soci, di cui 5 (cinque) designati dai Soci Pubblici e 2 (due) dai Soci Privati.
2. La nomina degli amministratori e' effettuata dall'assemblea sulla base di liste presentate, rispettivamente, dai soli Soci Pubblici o dai soli Soci Privati, composte da un numero di amministratori pari agli amministratori da nominarsi da parte di ciascuna categoria di soci.
3. Le liste presentate dai Soci Pubblici dovranno indicare, fra gli amministratori candidati, anche il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione.
4. Ciascun socio non puo' partecipare alla presentazione di piu' di una lista a pena di esclusione delle liste dallo stesso presentate.
5. L'assemblea che nomina gli amministratori delibera a maggioranza assoluta dei votanti, con la sospensione dal voto ex articolo 2368, comma 3, cod. civ. dei soci appartenenti alla categoria diversa da quella che ha presentato la lista. Risultano eletti gli amministratori appartenenti alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
6. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Essi sono rieleggibili.
7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2386 C.C.
9. Per il periodo intercorrente tra la data di costituzione e quella del futuro aumento del capitale sociale, da effettuarsi mediante ingresso nella società di un socio privato attraverso bando di gara ad evidenza pubblica, il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci in sede di costituzione. L'Assemblea dei soci, in tale sede, procede altresì a

designare il Presidente tra i consiglieri nominati.

Art. 23

Amministratori delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto od in parte ad uno o più amministratori, determinandone i poteri.

Art. 24

Rappresentanza della Società di fronte a terzi

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi spetta al Presidente; spetta anche agli Amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita;

a) con firma disgiunta, nell'ambito delle deleghe definite;

b) con firma del Presidente congiunta a quella di altro amministratore, per gli atti conseguenti a quelli che devono essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci.

2. La rappresentanza di cui al comma 1 è riferita anche alle azioni in giudizio e si sviluppa nella possibilità di promuovere azioni, procedure, istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transare, conciliare, giungere a compromesso.

3. Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

2. Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti commessi con dolo o colpa grave.

3. Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

4. I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

Art. 26

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci, essendo investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in quanto ad esso demandato in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa.

2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e delegare in tutto od in parte alcune sue funzioni ad uno o più amministratori.

3. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni non delegabili per legge.

4. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque quanto di seguito specificato, in termini di atti gestionali:

a) costituire controllate o acquisire partecipazioni, o acquistare, in tutto o in parte rilevante, i beni di un'altra società;

b) cessare rami di attività;

c) vendere, permutare, dare in prestito d'uso e in locazione, dare in pegno, ipotecare o vincolare in qualsiasi altro modo, in tutto o per una parte rilevante, i beni patrimoniali della società;

d) elaborare i piani strategici, industriali, finanziari, e in genere le politiche generali della società da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) stipulare, rinnovare, modificare o risolvere qualsiasi contratto o accordo per conto della società che abbia una durata, sia iniziale che in forza di rinnovo, di uno o più anni, salvo i contratti riguardanti la gestione corrente della società.

Art. 27

Funzionamento e decisioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi

membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia presente l'intero Consiglio, l'intero Collegio sindacale ed il revisore, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

5. L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 28

Decisioni per consultazione per iscritto

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere formalizzati per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

3. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

Art. 29

Impugnazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate con voto di amministratore in conflitto di interessi

1. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Art. 30

Informazioni sulla gestione della Società

1. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio di Amministrazione informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione decide lo stesso Consiglio.

Art. 31

Compenso degli Amministratori

1. Il compenso annuale e la ripartizione per gli Amministratori, comprese le remunerazioni di quelli di essi investiti di particolari incarichi, è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Art. 32

Sostituzione degli Amministratori e decadenza del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione; in tal caso detti amministratori rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

2. Qualora la maggioranza degli Amministratori rassegni le dimissioni o, comunque, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione decade

automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 33

Direttore/i Generale/i

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, scegliendoli anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri anche di rappresentanza ed il compenso.
2. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.

Titolo VI

Controlli

Art. 34

Informazione ai soci sull'attività della Società

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'attività della Società ed all'amministrazione della stessa.

Art. 35

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, di cui due sindaci effettivi, fra i quali il Presidente, ed un supplente designati dai Soci Pubblici ed un sindaco effettivo ed un supplente designati dai Soci Privati.
2. La nomina del collegio sindacale avviene con le modalità previste per la nomina degli amministratori.
3. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
5. I sindaci sono rieleggibili.
6. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.
6. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ..
7. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
8. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentra il supplente nominato dalla categoria di soci che ha designato il sindaco cessato dalla carica. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni, con le modalità previste dal presente articolo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
9. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco effettivo, ovvero, in assenza, dal supplente più anziano designato dai Soci Pubblici.
10. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. e, salvo la nomina di un revisore, esercita il controllo contabile sulla società.
11. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ..
12. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
13. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
14. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo qualora nominato.
15. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
16. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 16 del presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.
17. Qualora non venga nominato il Collegio Sindacale, l'assemblea dei soci deve provvedere alla

nomina di un revisore unico.

Titolo VII Bilancio della Società ed utili

Art. 36

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 37

Formazione ed approvazione del bilancio della Società

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio a norma di legge.
2. Il bilancio è approvato dall'assemblea dei soci ed è depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente all'elenco dei soci e degli altri titolari di diritto sulle partecipazioni.

Art. 38

Utili e criteri generali per la loro eventuale distribuzione

1. Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, sono distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, con criterio proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 39

Decisioni in ordine agli utili e definizione delle modalità di distribuzione

1. L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.
2. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.
3. Se si verifica una perdita del capitale sociale non può aversi distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 40

Convocazione dell'assemblea dei soci in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale

1. Qualora si verificano perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, i soci sono convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 41

Scioglimento e liquidazione della Società

1. Qualora la Società pervenga a scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.
2. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.
3. L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.
4. In ordine alla liquidazione valgono le disposizioni previste dall'art. 2497 del Codice Civile.

Art. 42

Poteri dei liquidatori

1. I liquidatori realizzano congiuntamente, alle condizioni che ritengono opportune, tutto l'attivo della società e l'estinzione del passivo.
2. Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite, almeno una volta all'anno, a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.
3. I liquidatori rappresentano congiuntamente la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private e possono agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

Titolo IX

Risoluzione delle controversie

Art. 43

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al

giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri, da nominarsi, ad istanza della parte più diligente, dal Tribunale di Genova, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di presidente.

2. In ogni caso uno dei tre arbitri sarà designato dai soci pubblici.

Titolo X

Disposizioni finali e di rinvio

Art. 43

Disposizione di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

PATTO PARASOCIALE

Tra

Comune di Busalla
Comune di Casella
Comune di Crocefieschi
Comune di Isola del Cantone
Comune di Montoggio
Comune di Ronco Scrivia
Comune di Savignone
Comune di Valbrevenna
Comune di Vobbia
e Comunità Montana dell'Alta Valle Scrivia

Premesso che:

A) Le Parti intendono costituire la “**Scrivia Ambiente s.r.l.**” con sede in Busalla (GE) e con capitale sociale di euro 30.000,00 così ripartito:

| | Val.nominale quota | % di capitale sociale |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Comune di Busalla | 6.000,00 | 20,00% |
| Comune di Casella | 3.200,00 | 10,67% |
| Comune di Crocefieschi | 700,00 | 2,33% |
| Comune di Isola del Cantone | 1.900,00 | 6,33% |
| Comune di Montoggio | 2.500,00 | 8,34% |
| Comune di Ronco Scrivia | 4.600,00 | 15,33% |
| Comune di Savignone | 3.300,00 | 11,00% |
| Comune di Valbrevenna | 1.000,00 | 3,33% |
| Comune di Vobbia | 800,00 | 2,67% |
| e Comunità Montana dell'Alta Valle Scrivia | <u>6.000,00</u> | <u>20,00%</u> |
| Totali | 30.000,00 | 100,00% |

B) L'atto costitutivo della Società prevederà la composizione del primo Consiglio d'Amministrazione, con tre membri per una durata in carica per un triennio o per il minor periodo intercorrente tra la costituzione della società ed il momento dell'ingresso nella stessa del socio privato – al quale verrà demandata la gestione del servizio - per effetto dell'aumento di capitale sociale da riservarsi a tale socio privato attraverso bando di gara ad evidenza pubblica.

C) Con la sottoscrizione del presente Patto parasociale le Parti intendono vincolarsi in un sindacato di voto, finalizzato a governare e gestire la citata società, mediante comportamenti univoci e coordinati, finalizzati al perseguimento dei comuni interessi.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente contratto, si stipula e conviene quanto segue:

1. Ambito di applicazione del Patto parasociale

1.1 Gli impegni relativi al presente Patto vincolano a tutti gli effetti e sono assunti dalle Parti per sé, e per i propri aventi causa

1.2 Le Parti non hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre partecipazioni nella Società non vincolate al presente Patto. Qualora, in esecuzione di un contratto o per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale oppure a causa di altre circostanze, una Parte incrementasse la propria partecipazione nel capitale sociale della Società, i diritti e gli obblighi inerenti le partecipazioni acquisite saranno regolamentati dal presente Patto parasociale.

1.3 Nell'eventualità in cui, uno o più dei Comuni citati alla lettera "A" della premessa, entro il limite massimo di un totale quote del valore nominale di complessivi € 4.500,00, pari al 15% del capitale sociale, non fossero in grado o non intendessero partecipare alla costituzione della società, gli stessi saranno sostituiti dalla "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA" che provvederà a sottoscrivere e versare le citate quote, entro il limite massimo di nominali € 4.500,00.

Le predette quote sociali, provvisoriamente sottoscritte dalla "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA" potranno essere acquisite dai Comuni che non sono stati in grado di partecipare alla costituzione della società, entro un anno dalla costituzione stessa, ad un corrispettivo pari al costo sostenuto dalla "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA".

In tale caso i soci di "SCRIVIA AMBIENTE S.R.L." s'intendono già impegnati ad assumere le delibere consiliari eventualmente necessarie per consentire l'ingresso nella società dei predetti Comuni, che, entro un anno dalla costituzione della società, avranno assunto la delibera consiliare per acquisire la quota sociale loro riservata.

Nell'eventualità in cui parte o tutte le quote sottoscritte dalla "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA" in eccedenza al 15% del capitale sociale, per un valore nominale massimo complessivo di € 4.500,00 non dovessero essere acquisite dai Comuni che non hanno partecipato alla costituzione della società, entro un anno dalla costituzione stessa, l'eccedenza di quota sottoscritta da parte della "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA" dovrà essere acquisita, per un corrispettivo pari al costo sostenuto dalla cedente, dai soci di "SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.", in proporzione alle quote possedute ed entro 18 mesi dalla costituzione della società.

2. Organi sociali

Le Parti convengono, e ciascuna per propria parte si impegna ad esprimere in sede assembleare il voto relativo alle quote detenute nella società, affinché:

2.1 Fino a quando la società non diventerà operativa, attraverso l'ingresso nel capitale sociale di un socio privato, il numero dei Consiglieri di Amministrazione della Società sia fissato in tre membri già individuati nelle persone dei signori:

2.2 Il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione sia designato in persona del Consigliere signor

2.3 Il Consiglio di Amministrazione deliberi all'unanimità sulle seguenti materie:

- approvazione programmi operativi;
- proposta contributi annuali;
- proposta di budget d'esercizio e piano degli investimenti;
- proposta di bilancio d'esercizio;
- proposta compensi amministratori e ripartizione di compensi deliberati dall'Assemblea.

2.4 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Consigliere d'Amministrazione, gli altri rimasti in carica nominano per cooptazione il nuovo Consigliere d'Amministrazione in sostituzione di quello cessato, nella persona che sarà indicata dalla Conferenza dei Sindaci.

2.5 Le parti convengono inoltre che, successivamente all'ingresso del socio privato o industriale nella società, da attuarsi attraverso aumento di capitale sociale con sovrapprezzo, riservato al sottoscrittore privato vincitore del bando di gara aperta ad evidenza pubblica, da indirsi entro sei mesi dalla costituzione della società, la stessa debba essere gestita da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri di cui cinque, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente, designati dai soci pubblici e due, tra cui d'Amministratore delegato, designati dal socio industriale.

La durata in carica dei membri del Consiglio d'Amministrazione sarà di regola per tre anni con le seguenti eccezioni:

i Consiglieri designati dai soci pubblici, resteranno in carica diciotto mesi, salvo quello designato dalla "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA" che resterà in carica per tutto il triennio.

I cinque Consiglieri designati dai soci pubblici saranno individuati come segue:

un Consigliere sarà scelto dalla "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA" ed assumerà la carica di Presidente del Consiglio;

due Consiglieri saranno scelti, di comune accordo, dai Sindaci dei Comuni di Busalla, Montoggio, Casella e Savignone;

un Consigliere sarà scelto, di comune accordo, dai Sindaci dei Comuni di Ronco Scrivia e Isola del Cantone;

il quinto Consigliere sarà scelto, di comune accordo, dai Sindaci dei Comuni di Crocefieschi, Valbrevenna e Vobbia.

Resta inteso che potranno partecipare alla designazione dei Consiglieri da nominare soltanto i Sindaci dei Comuni che risulteranno soci della "SCRIVIA AMBIENTE S.R.L."

I membri del Consiglio d'Amministrazione potranno essere scelti dai gruppi di Comuni e dalla "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA" tra i propri Consiglieri ed assessori o tra persone di comprovata esperienza anche non facenti parte dell'Amministrazione dell'Ente.

Gli emolumenti da attribuire ai membri del Consiglio d'Amministrazione sono previsti nelle seguenti entità:

per la carica di Consigliere € 3.000,00 all'anno;

per la carica di Presidente € 5.000,00 all'anno;

per la carica di Amministratore Delegato, l'importo proposto dal socio industriale, previo consenso, in ordine alla congruità, da parte del Presidente del Collegio Sindacale.

Sono fatte salve le limitazioni imposte agli amministratori degli enti locali che rivestano tali cariche dall'art. 1, commi 718 e seguenti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296.

A seguito dell'aumento di capitale sociale, da riservare al socio industriale, attraverso bando di gara ad evidenza pubblica, la società dovrà nominare obbligatoriamente il collegio sindacale al quale, oltre al controllo di merito (rispetto dei corretti principi di amministrazione ovvero valutazione della congruità dell'operato degli amministratori rispetto all'interesse sociale), sarà affidato anche il controllo contabile, con conseguente esonero del revisore, se già nominato.

Un Sindaco effettivo ed uno supplente saranno designati dal socio industriale;

due Sindaci effettivi ed uno supplente saranno designati dai soci pubblici, con le seguenti modalità:

un Sindaco effettivo sarà scelto, di comune accordo dai Sindaci dei Comuni di Busalla, Ronco Scrivia, Casella e Savignone;

un Sindaco effettivo ed uno supplente saranno scelti di comune accordo dal Presidente della "COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE SCRIVIA" e dai Sindaci dei Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Valbrevenna e Vobbia.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà designato su indicazione della conferenza dei Sindaci dei Comuni soci e del Presidente della "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA".

3. Obbligo di informazione

Per la durata del presente accordo le Parti si impegnano reciprocamente ad informare gli organi della Società di tutte le iniziative intraprese o da intraprendere riguardo i servizi dell'igiene urbana nell'ambito territoriale della "COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA".

Il presente impegno è assunto per fatto proprio ed ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, per fatto dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori ed ausiliari.

Le Parti inoltre, per la durata del presente accordo, si impegnano a sottoporre all'interesse della Società eventuali iniziative di collaborazione per lo sviluppo nell'ambito territoriale di cui sopra come acquisizione d'aziende o partecipazione a società od a gare sempre nell'ambito dei servizi d'igiene urbana.

4. Sviluppo delle attività di “Scrivia Ambiente s.r.l.” Obiettivi– Collaborazione reciproca

4.1 Le PARTI, con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, si obbligano a fare quanto nelle proprie possibilità affinché “SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.” gestisca il SERVIZIO raccolta rifiuti in tutti i comuni facenti parte della “COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTA VALLE SCRIVIA”.

4.2 Ciascuna delle PARTI si impegna infine a comunicare per iscritto alle altre, con la dovuta tempestività, ogni atto, fatto o evento che possa comportare un impatto significativo sulle attività di “SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.”, ovvero ogni altro fatto, evento o circostanza che muti una delle situazioni oggetto delle dichiarazioni e garanzie di cui al successivo articolo 9.

5. Obbligo di consultazione preventiva

5.1 Al fine di garantire una gestione il più possibile unitaria di “SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.” e comunque al fine di consolidare la collaborazione tra i soci della Società, le PARTI si impegnano a consultarsi prima dell’assunzione da parte degli organi sociali della Società di decisioni nelle seguenti materie:

- a) costituzione e acquisizione o cessione di partecipazioni in società, consorzi ed altre analoghe strutture associative, nonché acquisto, vendita, conferimento, usufrutto e affitto di aziende o di rami d’azienda, quale che sia l’importo della singola operazione,
- b) determinazione di compensi spettanti agli Amministratori, anche con riferimento ad eventuali incarichi speciali,
- c) designazione di amministratori e sindaci in società controllate e/o partecipate,
- d) destinazione degli utili di esercizio;
- e) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge);
- f) fusioni e scissioni societarie;
- g) modifiche statutarie;
- h) scioglimento e liquidazione della Società;
- i) emissione di titoli di debito, di qualsiasi natura;
- j) approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di piani strategici e di investimento, di accordi di collaborazione e *partnership*;
- k) stipulazione, modificazione o risoluzione di contratti di qualsiasi natura con i soci o con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti al medesimo gruppo;
- l) la conclusione di contratti sociali, anche preliminari, o associativi, con esclusione degli atti di costituzione di associazione temporanea di impresa per la partecipazione a gare per l’aggiudicazione di appalti rientranti nell’oggetto sociale della società;

m) attribuzione e revoca di deleghe di poteri a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o a terzi ovvero al Comitato Esecutivo qualora costituito;

n) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti, in caso di aggiudicazione o di affidamento, un impegno superiore ad Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00) per singola operazione;

5.2 La consultazione dovrà essere avviata su iniziativa di una delle PARTI, ove possibile, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione dell'Assemblea, o in tempo utile rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata per deliberare su una delle materie di cui al precedente punto 5.1..

5.3 Qualora dalla consultazione risulti l'accordo delle PARTI in merito alle decisioni da assumere, le stesse si impegnano a votare in Assemblea ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., a fare sì che i membri del Consiglio di Amministrazione da ciascuna di esse designati, votino in senso conforme all'orientamento convergente manifestatosi in sede di consultazione.

5.4 In assenza di accordo, si procederà come infra previsto agli art. 6 e 7..

6. Composizione e funzionamento degli organi della Società: pattuizioni generali

6.1 I SOCI PUBBLICI, in relazione a quanto previsto agli artt. 21 e 34 dello statuto sociale di "SCRIVIA AMBIENTE S.R.L." si obbligano a presentare congiuntamente un'unica lista per la nomina degli amministratori e dei sindaci.

6.2 Le PARTI convengono altresì che, in relazione a quanto previsto dall'art. 22 dello statuto sociale di "SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.", gli amministratori procedano alla delega di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad un amministratore designato fra quelli nominati dai SOCI PRIVATI.

6.3 Ciascuna delle PARTI si impegna infine, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., a fare sì che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da essa designati agiscano in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Patto Parasociale ed, in caso di disaccordo, si dimettano prontamente dalla carica e possano essere sostituiti.

7. Stallo decisionale

7.1 In caso di disaccordo sulle decisioni per la cui adozione, ai sensi del presente Patto Parasociale e dello Statuto di "SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.", sono previste, in seno al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea, maggioranze qualificate, le PARTI di comune intesa seguiranno la procedura descritta nei commi seguenti.

7.2 La materia su cui si è registrato il disaccordo verrà sottoposta, a seconda dei casi, all'ordine del giorno di un nuovo Consiglio di Amministrazione, da convocare nel termine di

15 (quindici) giorni dalla data della precedente riunione, o di una nuova Assemblea, da convocare nel medesimo termine.

7.3 Qualora anche nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, o nella successiva adunanza dell'Assemblea, permanesse una situazione di disaccordo tale da non consentire il raggiungimento della maggioranza prevista per la validità della deliberazione da assumere, le PARTI convengono che la decisione sia demandata ai legali rappresentanti delle PARTI, che si riuniranno e decideranno – impegnandosi a ricercare, per quanto possibile, un'autorevole mediazione tra le rispettive posizioni, in una prospettiva di serena riconsiderazione dei motivi del disaccordo e nell'equo contemperamento degli interessi delle PARTI e della Società – entro 20 giorni dalla richiesta scritta della parte più diligente.

A tal fine si precisa che il legale rappresentante della parte pubblica si intende un designato dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana.

7.4 Qualora anche i legali rappresentanti delle PARTI non raggiungano alcun accordo nel termine di 10 giorni dalla riunione, ciascuna delle PARTI potrà formalizzare la ricorrenza di una situazione di stallo tramite comunicazione alle altre, da effettuare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.5 Ricorrendo la situazione di stallo, formalizzata secondo quanto previsto al punto 7.4., le PARTI convengono che la decisione sulla questione oggetto di disaccordo – se compresa fra le materie di cui all'art. 5.1 lett. a), b), c), j), k), l), n) del presente patto – sia assunta dai soci pubblici; in tal caso, però, ciascuna delle PARTI potrà contestare tale decisione promuovendo l'arbitrato di cui all'art. 16 infra nel termine di decadenza di 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Nelle materie diverse da quelle sopra indicate, la situazione di stallo determina libertà delle PARTI nell'espressione del diritto di voto negli organi societari

7.6 Le PARTI si impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 cod. civ., a fare sì che l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione della Società recepiscano le decisioni assunte in esito alle procedure previste dal presente articolo.

8. Impegni relativi al trasferimento delle quote di “Scrvia Ambiente s.r.l.”

8.1 Le PARTI si danno reciproca conferma del fatto che l'efficacia dei trasferimenti di quote di “SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.” sono sempre e in ogni caso condizionati sospensivamente all'adesione al presente Patto Parasociale da parte del cessionario, che dovrà considerarsi parte unica con il cedente con riguardo ai diritti attribuiti ed agli obblighi imposti dal medesimo Patto Parasociale.

8.2 Le PARTI si impegnano, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, a non trasferire a terzi, ad alcun titolo, in tutto o in parte, la partecipazione detenuta nel capitale

sociale di “SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.” ovvero diritti di sottoscrizione o di opzione sulle relative quote, salvo quanto previsto al precedente punto 1.3.

9. Dichiarazioni e garanzie reciproche delle PARTI

9.1 Le PARTI dichiarano e garantiscono reciprocamente quanto riportato nei seguenti punti.

9.2 Le PARTI dichiarano che non intendono per il futuro aderire ad alcuna altra intesa che possa in qualsiasi modo interferire con l’adempimento degli obblighi ad esse derivanti, direttamente o indirettamente, dal presente Patto Parasociale o dalla partecipazione in “SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.”.

9.3 Le PARTI agiscono, nell’esercizio delle proprie attività, in conformità a tutte le norme applicabili nello svolgimento delle stesse e, in particolare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia societaria, ambientale, tributaria, giuslavoristica e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed a tutte le leggi e regolamenti.

9.4 Tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dalle parti con il presente Patto Parasociale non contrastano con eventuali altri accordi intercorsi tra le PARTI e terzi, di qualunque natura, né con pronunce giudiziali emesse nei confronti dell’una o dell’altra delle PARTI, né costituisce violazione, causa di risoluzione, di estinzione o di perdita di efficacia a qualsiasi altro titolo di licenze, permessi, autorizzazioni o contratti di cui ciascuna delle PARTI sia titolare o parte.

9.5 Le dichiarazioni e garanzie che le PARTI si scambiano reciprocamente in forza del presente articolo sono veritiere, corrette e non ingannevoli e si intendono riferite a ciascuna di esse alla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale.

9.6 Le PARTI dichiarano che, per quel che è la loro comune volontà nel momento in cui viene sottoscritto il presente Patto Parasociale, “SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.” potrà svolgere le attività sociali sia direttamente, mediante le proprie strutture, sia avvalendosi di quelle delle PARTI o di società partecipate dalle PARTI e/o dalla Società stessa o ricorrendo a soggetti terzi cui affidare le attività medesime con contratti di appalto; il tutto, comunque, nel rispetto della vigente normativa di legge.

9.7 Nel caso in cui vengano stipulati contratti d’appalto ai sensi del precedente punto 9.6, i criteri di individuazione dei soggetti affidatari saranno determinati al fine di garantire che l’affidamento avvenga nei confronti di soggetti che offrano le migliori condizioni di mercato, un adeguato rapporto costi/prestazioni ed una presenza diffusa sul territorio.

10. Durata, rinnovo, disdetta

10.1 Il presente Patto Parasociale entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2341-bis, ultimo comma, cod. civ., essendo strumentale alla gestione del SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ed essendo sottoscritto dai rappresentanti dell'intero capitale sociale di "SCRIVIA AMBIENTE S.R.L.", avrà durata pari a 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

10.2 Alla scadenza del primo periodo di durata, il presente Patto Parasociale s'intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata e così di seguito, salvo disdetta che dovrà essere comunicata per iscritto da una delle PARTI alle altre con preavviso di 6 (sei) mesi.

11. Legge regolatrice del Patto Parasociale e clausola di salvaguardia.

11.1 Il presente Patto Parasociale è regolato dalla Legge Italiana, cui le PARTI rinviano.

11.2 Per quanto non esplicitamente stabilito nel presente Patto Parasociale valgono a tutti gli effetti le disposizioni dello Statuto e, per quanto non previsto in tale sede, le disposizioni di legge e/o regolamento di tempo in tempo vigenti.

11.3 Nel caso in cui qualsiasi clausola del presente Patto Parasociale dovesse risultare invalida o inefficace, per qualsiasi motivo e anche in via sopravvenuta, in relazione a qualsiasi norma di legge e/o regolamento in concreto applicabile e/o dichiarazione di giustizia, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre pattuizioni. In ogni caso le PARTI si impegnano, in detta ipotesi, a fare quanto possibile per individuare in buona fede, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Patto Parasociale, clausole sostitutive che conseguano, nella misura più ampia possibile, le finalità che la pattuizione dichiarata invalida o inefficace era destinata a soddisfare.

12. Divieto di cessione

12.1 Nessuna delle PARTI potrà alienare, assegnare o diversamente trasferire, anche parzialmente, a terzi i diritti, benefici ed interessi originati dal presente Patto Parasociale né potrà farsi sostituire da altra società od ente nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, senza la preventiva autorizzazione scritta delle altre PARTI.

13. Modifiche, decadenze e rinunce.

13.1 Il presente Patto Parasociale potrà essere modificato solo con il consenso scritto di tutte le PARTI.

13.2 Nessuna clausola del Patto Parasociale potrà considerarsi decaduta o fatta oggetto di rinuncia se non con il consenso scritto di quella tra le PARTI nei confronti della quale tale decadenza o rinuncia sia invocata.

13.3 Qualsiasi ritardo o mancanza di una delle PARTI nell'esercizio dei diritti derivanti alla stessa dal presente Patto Parasociale non potrà essere interpretato come una rinuncia a tali diritti, né l'esercizio parziale di un diritto potrà precludere in futuro l'esercizio integrale del diritto.

14. Clausola di riservatezza

14.1 Ciascuna delle PARTI manterrà strettamente riservate e si impegna a non rivelare a terzi (eccetto istituti finanziatori, studi legali o consulenti professionali, ma comunque sotto impegno di riservatezza) né ad usare per fini diversi da quelli in relazione con l'oggetto del presente Patto Parasociale le informazioni che possono essere rivelate dalle altre PARTI per gli scopi di cui al Patto medesimo, ovvero comunque le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento dell'attività della Società, restando inteso che questo obbligo non si applicherà a:

- a) informazioni legalmente in possesso della Parte ricevente alla data della rivelazione;
- b) informazioni di pubblico dominio o divenute tali senza colpa della Parte ricevente;
- c) informazioni ricevute dalla Parte ricevente da terzi che era ragionevole credere fossero legalmente in possesso delle stesse o che non avessero comunque ricevute le informazioni direttamente o indirettamente dalla Parte rivelatrice;
- d) informazioni delle quali sia richiesta la comunicazione ad amministrazioni pubbliche o autorità regolatrici;
- e) informazioni la cui comunicazione sia necessaria per ogni processo giudiziario o arbitrale.

14.2 Le PARTI adotteranno ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle informazioni confidenziali comunque ed in qualunque maniera ricevute in relazione al presente Patto Parasociale e per impedire la loro rivelazione a terzi, salvo quanto previsto dal precedente punto 16.1., facendo in modo che identico impegno sia rispettato anche dai propri amministratori, dipendenti e consulenti.

14.3 Anche il contenuto del presente Patto Parasociale sarà considerato da ciascuna delle PARTI assolutamente riservato. Non potranno essere fatti annunci pubblici o comunicati stampa relativamente al presente Patto Parasociale o ad uno qualsiasi degli atti ed operazioni che ne costituiscono esecuzione, se non con il consenso di tutte le altre PARTI, salvo che tale annuncio o comunicato stampa sia richiesto da norme inderogabili di legge o di regolamento.

15. Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni inerenti il presente Patto Parasociale o da esso prescritte dovranno essere effettuate per iscritto in lingua italiana ed inviate ai seguenti indirizzi:

- **COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VALLE SCRIVIA**
Via XXV Aprile n. 17
Busalla

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle PARTI potrà successivamente comunicare alle altre a mezzo di comunicazione inoltrata nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

15.2 Tutte le comunicazioni tra le PARTI, di qualsiasi natura, potranno essere:

- a) consegnate personalmente, mediante raccomandata a mano con ricevuta di ritorno: in questo caso, la comunicazione si riterrà effettuata alla data stessa della consegna; oppure
- b) inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento: in questo caso, la comunicazione si avrà per effettuata ed efficace alla data della ricevuta di ritorno; oppure
- c) inviate mediante *e-mail*, telegramma o *telefax*, confermato, in ciascun caso, da raccomandata con avviso di ricevimento nei 5 (cinque) giorni successivi: in questo caso, la comunicazione si intenderà effettuata ed efficace alla data del relativo *e-mail*, telegramma o *telefax*.

16. Clausola compromissoria

16.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI, per qualunque ragione e titolo, relativa o comunque connessa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente patto parasociale, sarà rimessa al giudizio rituale di un Collegio Arbitrale.

16.2 Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre componenti di cui uno nominato da ciascuna Parte ed il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dagli arbitri già designati.

16.3 La Parte che intenda adire il Collegio Arbitrale dovrà procedere alla nomina del proprio arbitro con le modalità previste dall'art. 810 c.p.c., indicando le questioni da sottoporre a decisione.

16.4 Ciascuna delle Parti convenute dovrà a sua volta procedere alla nomina dell'arbitro da essa prescelto secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 810 c.p.c..

16.5 In caso di mancata designazione dell'arbitro della Parte convenuta in arbitrato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'atto di indizione di arbitrato, ovvero di mancato accordo tra gli arbitri nominati sulla nomina del terzo arbitro, entro i successivi 30 (trenta)

giorni, si provvederà alla integrazione del Collegio arbitrale con le modalità previste dall'articolo 810 codice di procedura civile, mediante ricorso al Presidente del Tribunale di Genova presentato dalla Parte più diligente.

16.6 Il Presidente del Tribunale di Genova procederà altresì alla nomina dell'arbitro di parte che non sia stato nominato, alla sostituzione del terzo in caso di suo impedimento, come pure alla sostituzione, nella medesima ipotesi, dell'arbitro di parte che non sia sostituito, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della causa di impedimento, dalla Parte alla quale la sostituzione compete.

16.7 Gli arbitri procederanno in via rituale secondo le norme dell'art. 806 ss. del c.p.c. e decideranno secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; al Collegio Arbitrale è fatto espresso divieto di statuire secondo equità, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

16.8 La sede dell'arbitrato sarà Busalla.

16.9 Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza.

16.10 In ogni caso, per eventuali controversie sottratte per disposizione di legge alla competenza Arbitrale, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Genova.

Busalla li

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 12.04.2007

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.4.2007

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella li, 17.4.2007

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Casella li, 17.4.2007

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI